



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
SEZIONE I BIS

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 3902/2020

CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: GIUSEPPE ESPOSITO (C.F.: SPSGPP84E06G568Y), nato a Piano di Sorrento (NA) il 06.05.1984 e residente a Massa Lubrense (NA), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma in Piazza del Viminale n. 1 (00184), rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma in Via dei Portoghesi n. 12 (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistente-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI:

- **MICUCCI STEFANO**, elettivamente domiciliato in Via Trigno n. 3, (66023) Francavilla al Mare (CH), con notifica PEC al seguente indirizzo: stefano.micucci@ingpec.eu;
- **BENEDETTO RICCARDO**, elettivamente domiciliato in Viale Piave n. 12, (10036) Settimo Torinese (TO), con notifica PEC al seguente indirizzo: riccardo.benedetto@ingpec.eu;

- Controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale n. 55 del 12.04.2021 del Ministero dell'Interno, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno n. 1/12 del 12.04.2021, avente ad oggetto la pubblicazione della graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito tra gli 87 vincitori del concorso;
2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative del ricorrente, nonché limitativo del suo diritto ad accedere al Corso di formazione del concorso in oggetto.

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 3902/2020:

1. Del Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 87 posti, nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 20.04.2020, n. 142 pubblicato nella G.U. del 12.05.2020 nella parte in cui, all'art. 2 comma 1 lett. c) stabilisce il requisito anagrafico prevedendo per l'ammissione al concorso l'*“età non superiore agli anni 35”*;
2. Del Decreto del Ministro dell'Interno 05.11.2019, n. 167 recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella parte in cui, all'art. 2 comma 2, tra i limiti massimi di età prevede che *“2. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è soggetta ai seguenti limiti massimi di età: a) trentacinque anni nel concorso pubblico a vice direttore, salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”*;
3. Della nota n. 5572 del 27.01.2020 con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato il numero dei posti da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella parte lesiva per il ricorrente;

4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative del ricorrente;
5. Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso *de quo* non ancora pubblicata;
6. Nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a partecipare al predetto concorso pubblico ed alle prove selettive.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso ritualmente notificato all'Amministrazione, il ricorrente impugnava il D.M. n. 142 del 20.04.2020 con il quale veniva indetta la procedura concorsuale "*per esami a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*", nella parte in cui impediva al medesimo la presentazione della domanda di partecipazione, a causa del limite di età non superiore ai 35 anni imposto dal Bando.

L'art. 2 del Bando rubricato "*Requisiti di ammissione*" prevedeva difatti che "*Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) età non superiore agli anni 35; Non è soggetta ai limiti massimi di età la partecipazione al concorso del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva di cui all'art. 1, comma 2, lett. a); d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166; e) possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale, giusta decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004. I titoli di studio conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli*

universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sarò cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato il riconoscimento; f) abilitazione professionale attinente ai titoli di cui alla lettera e); g) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenze irrevocabili di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. **I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.** Il requisito dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale deve sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo”.

Con decreto monocratico n. 4167/2020, poi confermato dall'Ordinanza cautelare n. 4615/2020, il TAR del Lazio ammetteva il ricorrente con riserva alla procedura in oggetto, considerata favorevolmente la sussistenza del pregiudizio costituito dalla possibile preclusione dal concorso.

Con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Interno n. 55 del 12.04.2021 veniva pubblicata la graduatoria finale del concorso indetto con D.M. n. 142/2020, nella quale il ricorrente veniva inserito alla posizione n. 85 e non veniva collocato tra gli 87 vincitori, con conseguente esclusione dalla partecipazione al Corso di formazione che si terrà con ogni probabilità tra il corrente mese di Maggio e quello di Giugno 2021 **(Cfr. doc. 1)**.

Il ricorrente, pur essendo inserito all'interno della graduatoria finale del concorso in oggetto, non risulta collocato tra i vincitori, con evidente impossibilità di accedere al Corso di formazione di imminente avvio.

In particolare, considerato che nella graduatoria dei vincitori sono presenti candidati anagraficamente più grandi del ricorrente – cfr. candidati alle posizioni n. 73 e 82 – e che nella graduatoria finale il Sig. Esposito risulta alla posizione n. 85, con molta probabilità il medesimo potrebbe essere ammesso allo svolgimento del Corso di formazione, per effetto dello scorrimento della graduatoria e delle eventuali inidoneità di alcuni candidati vincitori.

Si rammenta inoltre all'Ill.mo TAR adito che, considerata la carenza di organico, l'Amministrazione potrebbe ammettere il ricorrente a svolgere il Corso di formazione, come è accaduto nelle precedenti procedure concorsuali bandite.

Con specifico riferimento al concorso per vicedirettori indetto con D.M. n. 285 del 21.12.2018 (**Cfr. doc. 2**), nella graduatoria finale venivano inseriti 66 candidati, di cui soltanto 20 risultavano vincitori (**Cfr. doc. 3**).

Pur tuttavia, l'Amministrazione procedeva all'assunzione dei venti vincitori in data 31.12.2018 e successivamente, il 07.10.2019, dei restanti non vincitori ma comunque inseriti in graduatoria (**Cfr. doc. 4**).

Il ricorrente, pur se non tra i vincitori, si trova attualmente collocato all'interno della graduatoria finale del concorso in oggetto, dalla quale il Ministero potrà selezionare personale per la copertura di posti disponibili, motivo per cui il medesimo rivendica il suo diritto ad accedere al Corso di formazione il cui avvio è imminente.

^^^

PER QUANTO SIN QUI ESPOSTO, IL RICORRENTE COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATO E DIFESO

Estende con il presente atto l'impugnativa e propone motivi aggiunti avverso la graduatoria del concorso in oggetto, nella parte in cui non risulta inserito tra i vincitori, in quanto atto connesso e consequenziale a quelli già oggetto di impugnazione principale.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego sconta il contributo unificato di € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto dipartimentale n. 55 del 12.04.2021;
2. D.M. n. 285 del 21.12.2018;

3. Graduatoria D.M. n. 285-2018;
4. Assunzione candidati non vincitori D.M. n. 285-2018;
5. Decreto Legislativo n. 127-2018;
6. Sentenza TAR Puglia – Lecce n. 615-2020.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 21.05.2021

Avv. Domenico Naso

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI
DEI LITISCONSORTI**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di inserimento del ricorrente tra i candidati ammessi allo svolgimento del Corso di formazione del concorso indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. n. 142/2020, avente ad oggetto la copertura di 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti tra i vincitori della predetta graduatoria.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2,*

c.p.a. (*“Termini e forme speciali di notificazione”*), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”*;

- visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti inseriti tra i vincitori della graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.M. n. 142 del 20.04.2020 attraverso la pubblicazione sull’area tematica del sito web del Ministero dell’Interno.

Roma, 21.05.2021

Avv. Domenico Naso